



CODICE DEONTOLOGICO A.I.D.E.

Art. 1 - Definizione

Il Codice Deontologico contiene principi e regole che gli iscritti devono osservare nell'esercizio della professione, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 4 del 14 Gennaio 2013. Gli iscritti sono tenuti alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non li esime dalla responsabilità disciplinare.

Art. 2 - Potestà disciplinare - Sanzioni

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia ed ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dal Consiglio Direttivo di A.I.D.E.

Art. 3 - Doveri del Professionista

Dovere del Professionista è la tutela del benessere e della Evoluzione globale dell'Uomo in termini di Coscienza Unitiva, nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia.

Art. 4 - Libertà e indipendenza della professione

L'esercizio della Professione è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della stessa.

Art. 5 - Esercizio dell'attività professionale

Il Professionista, nell'esercizio della professione, deve ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della integrità fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

L'attività professionale dovrà essere improntata alla massima autonomia ed indipendenza. Il Professionista deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ente a cui fa riferimento, nonché danno al Cliente. I locali nei quali svolgere la propria professione e dove ricevere l'utenza dovranno rispettare le regole dettate dalla normativa vigente e, comunque, essere adeguatamente attrezzati per accogliere al meglio le persone e per tutelare l'immagine e la serietà della professione. Nella sua attività di docenza l'Isritto dovrà sempre ispirarsi al Codice

Deontologico, cercando di trasmettere i principi di base, in esso espressi, anche agli operatori in corso di formazione.

Art. 6 - Responsabilità

È responsabilità del Professionista:

- fornire informazioni chiare sui servizi forniti e le attività svolte;
- dare comunicazioni trasparenti sugli importi delle prestazioni fornite;
- astenersi da forme di promozione e di pubblicità ingannevoli e da comportamenti che possano alimentare aspettative esagerate o far pensare a facili o “miracolistiche” soluzioni di problemi e disagi;
- agire sempre con un'attenzione particolare per evitare che si instaurino dei rapporti di “dipendenza”, anche psicologica tra Professionista e cliente;

- ricordare sempre al cliente che:
 - La ricerca del Benessere globale e della Coscienza Unitiva comporta un impegno personale ed un percorso talvolta lungo e faticoso.
 - I percorsi che possono condurre allo sviluppo della Coscienza Unitiva sono molteplici e tutti da rispettare.

Art. 7 - Correttezza professionale

È eticamente corretto mantenere con i clienti rapporti professionali. Il Professionista che non sia una figura sanitaria ha l'obbligo di invitare fermamente il cliente a consultare una figura sanitaria qualora attraverso il colloquio, e sempre nell'ambito delle proprie competenze, emerga anche solo una remota possibilità che questi sia affetto da possibili patologie che non siano già sotto trattamento sanitario; o si aspetti dal Professionista prestazioni che non competono alla sua qualifica. In assenza di tale disponibilità il Professionista, pur rispettando la scelta della persona, si vedrà costretto ad interrompere il rapporto di consulenza fino a quando questa non si ponga sotto osservazione medica.

L'attività di Facilitatore di Discipline Evolutive non determina l'abilitazione a svolgere attività professionali per le quali risulta necessario uno specifico titolo professionale e l'iscrizione al relativo ordine o albo professionale di riferimento. Il professionista iscritto all'AIDE non può esercitare attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostri il possesso dei relativi titoli e/o abilitazioni professionali e l'iscrizione all'ordine professionale di riferimento. L'attività svolta dai professionisti aderenti all'AIDE non è di tipo terapeutico o diagnostico a meno che tali professionisti dispongano del titolo professionale ovvero della specifica abilitazione professionale e della iscrizione nel relativo ordine delle professioni medico sanitarie.

Art. 8 - Segreto professionale

Il Professionista deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.

Art. 9 - Documentazione e tutela dei dati

Il Professionista deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone, anche se affidata a codici o sistemi informatici; deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino; nelle pubblicazioni, scientifiche e non, di dati o di osservazioni relative a singole persone, deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Analogamente il Professionista non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.

Art. 10 - Aggiornamento e formazione professionale permanente

Il Professionista ha l'obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze, abilità e competenze allo sviluppo del Benessere globale delle persone, in un'ottica Evolutiva. Lo specialista ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare l'erogazione di prestazioni di livello qualitativamente elevato.

Art. 11 - Rispetto dei diritti del cliente

Il Professionista, nel rapporto con il cliente, deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nel rapportarsi con i clienti lo specialista dovrà tener conto dei loro valori etici e religiosi, della cultura d'origine nonché del loro grado d'istruzione; sarà tenuto ad adeguarsi a essi per rispettare pienamente la persona, promuovere il dialogo, favorire una comunicazione efficace e rispettare la piena volontà dell'interessato.

Art. 12 - Competenza professionale

Il Professionista deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Nel caso in cui si trovi di fronte a situazioni alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve dichiarare la propria incompetenza.

Art. 13 - Informazione al cliente

Il Professionista è tenuto, all'inizio del rapporto, a fornire adeguate ed esaustive informazioni circa la natura della sua prestazione e dei suoi limiti, attraverso un modulo, contratto di prestazione d'opera intellettuale (*Art. 2229-2238 C.C.*), che dovrà essere controfirmato per presa visione, accettazione e sottoscrizione dall'utente. In caso di persona minorenni o comunque non in grado di intendere e di volere, il modulo dovrà essere firmato dal tutore legale. Il Professionista inoltre sottoporà al cliente anche l'informativa al trattamento dei dati personali e il relativo consenso. La presentazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale e la sua sottoscrizione da parte del cliente non costituisce un semplice atto formale, ma obbliga il Professionista a descrivere e rispettare i limiti legali ed etici della propria professione e a mettere in atto tutte le azioni concrete affinché ciò avvenga.

Art. 14 - Onorari professionali

Nell'esercizio libero professionale vale il principio generale dell'intesa diretta tra il Professionista ed il suo cliente. Il Professionista è tenuto a far conoscere al Cliente il suo onorario, che va accettato preventivamente.

Art. 15 - Pubblicità

L'iscritto è responsabile dell'uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni. La pubblicità e la comunicazione al pubblico della propria attività professionale dovrà attenersi strettamente alla normativa vigente (*legge 4 del 14 Gennaio 2013*) e ai principi espressi nel Codice Deontologico. Dovrà, inoltre, essere sempre ispirata a criteri di decoro e serietà professionale finalizzati alla tutela dell'immagine della professione. In nessun caso sarà permesso millantare capacità che possano ingenerare false speranze o aspettative o che possano ingannare circa i reali titoli e competenze del Professionista.

Art. 16 - Rispetto reciproco

Il Professionista, facendo proprie le finalità di A.I.D.E., promuove e favorisce rapporti di scambio e di collaborazione in un'ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.

Art. 17 - Doveri di collaborazione

L'iscritto è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con A.I.D.E., tra l'altro ottemperando alle convocazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del suo Presidente. Il Professionista eletto negli organi istituzionali A.I.D.E. deve adempiere



all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse della collettività e osservare prudenza e riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.

Art. 18 - Iscrizione e rinnovo

L'iscrizione all'associazione è annuale e va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

La quota associativa è divisa in quadrimestri, quindi a seconda del momento della iscrizione pagherà o la quota intera o la quota parte che è così divisa:

Gennaio - dicembre 120€

Aprile - dicembre 80 €

Settembre - dicembre 40 €

Il pagamento è da effettuare ogni anno entro il 15 gennaio.

Il socio riceve via mail le informazioni sulla scadenza della rata e sul rinnovo attraverso il pagamento della quota annuale.

In casi particolari, e comunque non più di una volta nella vita associativa, il socio, alla scadenza dei termini, ha 60 giorni di tempo per regolarizzare la sua quota associativa (*cioè fino al 15 marzo*).

Alla scadenza dei 60 giorni, il Socio in ritardo con il pagamento riceverà un sollecito, seguito eventualmente dal secondo sollecito a distanza di una settimana e con la quantificazione degli interessi a decorrere dal 16 gennaio, cioè dal primo giorno successivo alla scadenza originaria prevista.

Se anche a questa azione non produrrà l'esito sperato, cioè il socio non effettuerà il pagamento di tutto quanto dovuto, si inizierà una procedura formale e se serve anche legale nei suoi confronti per il recupero del credito, con un nuovo avviso di pagamento con la messa in mora e con l'applicazione degli interessi dovuti.

Gli interessi in ogni caso saranno quelli legali maggiorati del 5% a decorrere dal primo giorno della scadenza originaria prevista.

Se il socio non versa la quota, a norma di statuto non è più socio e pertanto al termine del periodo di riferimento per cui ha pagato la quota, non comparirà più all'interno del libro soci. Se il socio vorrà re-isciversi dovrà ripetere l'iter completo di iscrizione (*si veda anche art.10 del regolamento*).

Si rinnova quindi che tra gli obblighi statutari del socio c'è il pagamento della quota sociale annua nelle modalità e nei tempi previsti dall'associazione (*Statuto art. 7 - Diritti e doveri dei Soci*).

Che la qualifica di Socio può venire meno in caso di morosità del pagamento annuale della quota sociale, quando non sia versata entro il termine previsto o entro un termine

diverso stabilito negli inviti ad adempiervi e in qual caso risulterà maggiorato delle more richieste.

Che solo i soci in regola con il pagamento annuale della quota sociale avranno diritto di voto in Assemblea (*Statuto art. 10 - Assemblea*) e che avranno elettorato attivo del Consiglio Direttivo (*Statuto art. 11 - Consiglio direttivo*)

Periodo Sabbatico:

E' prevista la richiesta di un Periodo Sabbatico. Il socio qualora decida o viva una condizione professionale in cui non può garantire la continuità lavorativa (es. maternità, malattia, ecc), può richiedere formalmente, tramite mail al Consiglio Direttivo Nazionale, la sua volontà di sospendere temporaneamente la sua posizione. Il Consiglio Direttivo Nazionale risponderà entro 15 giorni, motivando formalmente la relativa risposta. Il periodo sabbatico potrà durare al max 18 mesi, superato tale periodo il socio dovrà seguire la procedura d'ingresso ex novo, così come per qualsiasi altra condizione che determini la perdita della qualifica di socio.

Art. 19 – Procedura e gestione dei reclami e segnalazioni

I reclami e le segnalazioni possono essere presentati:

- via web alla pagina dello sportello del cittadino <https://www.aideitalia.it/servizi/sportello-del-cittadino/> compilando il form
- tramite chiamata telefonica al 351 7826003;
- mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso la sede legale;
- mediante mail all'indirizzo segreteria@aideitalia.it;

Devono essere specificati in ogni reclamo e segnalazione:

- i dati relativi al professionista iscritto all'Associazione contro cui è presentato reclamo o segnalazione;
- il nome e i dati completi del segnalante;
- i dettagli sul contenuto della segnalazione, ivi compresi, in linea di principio, i documenti o il materiale a sostegno del reclamo e della segnalazione. Il reclamante/ segnalante può specificare una o più disposizioni che reputa siano state violate;

Non saranno presi in esame i reclami e le segnalazioni pervenute in forma anonima.



La Segreteria prenderà in carico la richieste e provvederà ad informare immediatamente il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, ricevuta la segnalazione, ha 30 giorni di tempo per valutarne preliminarmente la fondatezza e la rilevanza e in base alla gravità decidere quali azioni mettere in atto. Qualora lo ritenesse necessario potrà coinvolgere il Collegio dei Probiviri.

Se il Consiglio Direttivo Nazionale ritiene la segnalazione non rilevante o fondata ne delibera immediatamente l'archiviazione, dandone motivata comunicazione a colui che abbia presentato la segnalazione.

Qualora i fatti abbiano rilevanza per il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, viene aperta una pratica, senza formalità particolari. Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale deciderà in base alla pratica se è necessario o meno convocare il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà dare avviso al socio dell'inizio del procedimento disciplinare a suo carico, indicando i relativi capi di contestazione entro 30 giorni.

Alla conclusione della pratica una copia integrale della decisione dovrà essere comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con PEC e potrebbe essere fatta anche opportuna comunicazione ai Soci dei risultati della casistica in questione.

Qualunque sia l'esito della procedura prescritta in caso di reclamo e di segnalazione è fatto salvo il diritto dell'utente di adire le competenti Autorità.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Codice Deontologico si rimanda allo Statuto, al Regolamento Interno e a tutti gli atti, regolamenti e provvedimenti emanati dagli organi direttivi e di gestione di A.I.D.E. nonché da quanto previsto dalle leggi dello Stato, delle Regioni e dalle normative vigenti.